

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 5 del 10 Febbraio 2014

1. COMUNICA STARWEB e FEDRA PLUS – Adeguamento alla nuova modulistica Registro imprese

Il **1° febbraio 2014** è entrata in vigore la **nuova modulistica Registro Imprese 6.7** per l'iscrizione e il deposito nel Registro delle Imprese e per la denuncia al Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative, definita con il **decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 ottobre 2013**.

Il **3 febbraio 2014** è stata rilasciata la **nuova versione 3.4.35 di ComunicaStarweb**, che recepisce tutte le novità della nuova modulistica Registro imprese e la **nuova versione del software Fedra Plus 06.70.21**, con adeguamento alle nuove specifiche ministeriali e relativi controlli di cui al citato decreto del 18 ottobre 2013.

In particolare:

♣ è stata **aggiornata la "Guida ComunicaStarweb"**, che accompagna l'utente nell'utilizzo per tutte le operazioni legati agli adempimenti;

♣ sono state **introdotte novità che riguardano le Start-Up Innovative e Incubatori Certificati; l'Albo delle Società Cooperative; i contratti di rete**.

Altre novità riguardano:

- **l'introduzione dell'obbligo del codice fiscale per le persone fisiche** (anche se non italiane) titolari di cariche o qualifiche nel Registro delle Imprese, sia in caso di nuova nomina che in modifica;

- **l'introduzione della sezione mecatronica per l'attività di autoriparazione** e il nuovo campo "Ulteriori informazioni relative all'attività" nel riquadro relativo alle iscrizioni ad Albi o Ruoli;

- **l'introduzione delle cariche tecniche di "preposto agente di commercio", "responsabile tecnico acconciatore" e "responsabile tecnico estetista"**.

Si ricorda che, **a partire dal 1° aprile 2014** non saranno più utilizzabili programmi informatici creati sulla base delle specifiche tecniche approvate con il decreto direttoriale 29 novembre 2011, e **gli uffici del Registro delle imprese non potranno più accettare domande o denunce presentate utilizzando detti programmi informatici**.

2. Agenti di commercio – Divieto di esercitare l'attività presso la sede o localizzazione dell'attività di mediazione – Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico

La legge n. 204 del 1985, all'art. 5, comma 5, prevede, a proposito degli **agenti e rappresentanti di commercio**, l'incompatibilità dell'esercizio di tale attività con quella di mediazione; mentre la legge n. 39 del 1989, all'articolo 5, comma 3, pone, a proposito degli **agenti di affari in mediazione**, un'incompatibilità generale dell'esercizio di tale attività con tutte le altre attività professionali o imprenditoriali.

Ciononostante, possono iscriversi nel Registro delle imprese due o più imprese (individuali o associate) che esercitano disgiuntamente l'attività di agente e rappresentante di commercio e

di mediazione e che abbiano stabilito la propria sede presso il medesimo ufficio, ma le stesse devono in ogni caso esercitare le due attività **rispettivamente e disgiuntamente**.

Pertanto, la disposizione contenuta nella sezione SCIA del modello ARC, allegato al D.M. 26 ottobre 2011, che prescrive che “*presso la sede o localizzazione sopra indicate non viene scelta attività di mediazione*” va interpretata non con riferimento alla sede fisica delle imprese di agenzia e di mediazione, ma al materiale svolgimento nei confronti dei terzi delle due attività, **“che non possono sovrapporsi ed incardinarsi in una sola impresa o in una medesima persona fisica”**.

Di conseguenza, stante il reciproco divieto di esercizio congiunto delle attività, nelle rispettive posizioni REA delle imprese di agenzia e di mediazione non dovranno essere presenti soggetti che operano per loro conto, rispettivamente, come mediatori o come agenti.

E' questo il chiarimento che il Ministero dello Sviluppo Economico ha fatto pervenire con la **Circolare n. 3667/C del 5 febbraio 2014**, in risposta ad alcuni quesiti posti da alcune Camere di Commercio e Associazioni di categoria che chiedevano l'esatta interpretazione della dicitura contenuta nella modulistica approvata con il D.M. 26 ottobre 2011.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare ministeriale si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Registri – Registro delle imprese**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1>

3. Gestione separata - Aliquote contributive per il 2014 dopo la legge di stabilità 2014 – Il punto in una circolare dell'INPS

L'INPS, con la **circolare n. 18 del 4 febbraio 2014**, fa il punto su aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l'anno 2014 relativamente alla Gestione separata a seguito delle novità introdotte dalla legge di Stabilità 2014.

L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ai commi 491 e 744, ha modificato le aliquote contributive per la gestione separata già previste per il 2014. Nel dettaglio:

- per i soggetti **iscritti alla gestione separata**, già assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l'aliquota contributiva e di computo per l'anno 2014 è **elevata al 22 per cento** (comma 491);

- per i **lavoratori autonomi**, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (liberi professionisti), iscritti in via esclusiva alla gestione separata, per l'anno 2014 l'aliquota contributiva **rimane fissata al 27 per cento** (comma 744).

Per tutti gli altri soggetti **iscritti in via esclusiva alla gestione separata** - tutti gli iscritti alla gestione separata diversi dai liberi professionisti e per i quali l'obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo (associati in partecipazione, venditori porta a porta, borsisti, etc.), rimane, invece, immodificata la disposizione che ha previsto che l'aliquota contributiva e di computo **venga elevata al 28 per cento**.

Rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l'ulteriore aliquota contributiva dello **0,72 per cento**.

Ricapitolando, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell'anno 2014 sono complessivamente fissate come segue:

1. Liberi Professionisti:

1.1. soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: **27,72%** (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva);

1.2. soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: **22%**.

2. Collaboratori e figure assimilate:

2.1. soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: **28,72%** (28,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva);

2.2. soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: **22%**.

Per scaricare il testo della circolare INPS clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%202018%20del%2004-02-2014.pdf>

4. Artigiani e commercianti – Stabilite le aliquote contributive per l'anno 2014

L'INPS ha emanato la **Circolare n. 19 del 4 febbraio 2014**, con la quale ha comunicato la misura delle aliquote contributive in vigore per l'anno 2014 per gli iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali.

L'art. 24, comma 22 del D.L. n. 201 del 2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, ha previsto che, con effetto **dal 1° gennaio 2012**, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di **1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento**.

Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, **per l'anno 2014, sono pari alla misura del 22,20%**.

Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2014, le disposizioni di cui all'art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.

Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:

1. Artigiani:

- 1.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: **22,20%**,
- 1.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: **19,20%**.

2. Commercianti:

- 2.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: **22,29%**,
- 2.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: **19,29%**.

La riduzione contributiva al 19,20 % (artigiani) e al 19,29 % (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

Per approfondire l'argomento e scaricare il testo della Circolare INPS si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Commercio, somministrazione e turismo – Assistenza e previdenza commercianti e artigiani – Aliquote contributive**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=396>

5. Contributi previdenziali e assistenziali - L'INPS aggiorna le aliquote, i minimali e massimali per il 2014

L'INPS, con la **circolare n. 20 del 6 febbraio 2014**, ha determinato per l'anno 2014 il limite minimo di retribuzione giornaliera e ha aggiornato gli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.

Dal mese di gennaio la retribuzione minima imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale **sale a 1.237 euro mensili**.

L'INPS ricorda che la retribuzione da assumere ai fini contributivi, per i lavoratori, deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo (art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389).

Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.

Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

In allegato alla circolare vengono riportate anche le **aliquote contributive** per il 2014.

Per scaricare il testo della circolare INPS clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2020%20del%2006-02-2014.pdf>

6. SRL Semplificate e SRL a capitale ridotto - Il Notariato pubblica i dati aggiornati al 31 dicembre 2013

Al 31 dicembre 2013 risultano registrate **5.049 SRL a capitale ridotto** e **17.633 SRL semplificate**, per un totale di **22.712 società registrate**. Di queste, ben 18.882 sono state costituite nel corso del 2013.

Sono questi i dati resi noti il 5 febbraio scorso dal Consiglio Nazionale del Notariato, al quale spetta, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012, oltre che vigilare sulla corretta e tempestiva applicazione della normativa da parte dei singoli notai, pubblicare ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale.

I dati fotografano la situazione al **31 dicembre 2013** e tengono conto di tutte le costituzioni intervenute a partire dall'introduzione nel nostro ordinamento giuridico delle suddette due nuove tipologie societarie.

Per quanto concerne la SRL semplificata, i dati tengono conto di tutte le costituzioni intervenute a partire dal 29 agosto 2012, data di entrata in vigore del D.M. n. 138/2012, che ha approvato il modello standard di atto costitutivo e statuto della SRL semplificata, disciplinata dal nuovo art. 2463-bis del Codice civile, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012 ("Decreto liberalizzazioni") e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto concerne la SRL a capitale ridotto si deve far riferimento all'art. 44 del D.L. n. 83/2012 (in vigore dal 26 giugno 2012), convertito dalla L. n. 134/2012 ("Decreto crescita").

Da tener presente che tale tipo di società è stato successivamente soppresso - a decorrere dal 28 giugno 2013, per effetto del disposto di cui all'art. 9 del D.L. n. 76/2013, convertito dalla L. n. 99/2013 - per essere poi qualificato come SRL semplificata.

Per scaricare la tabella con i dati aggiornati dal sito del Notariato clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.notariato.it/it/primo-piano/notizie/archive/srls-numeri-050214.html>

Per un approfondimento sulla SRL semplificata si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa – SRL semplificata ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=479>

7. COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI – Pubblicata la legge n. 6/2014, di conversione del D.L. n. 136/2013

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco ai **rifiuti abbandonati** ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione **da due a cinque anni**.

Nel caso in cui sia appiccato il fuoco ai **rifiuti pericolosi**, si applica la pena della reclusione **da tre a sei anni**.

Il responsabile è tenuto al **ripristino dello stato dei luoghi**, al **risarcimento del danno ambientale** e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

La pena è aumentata di un terzo:

a) se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata;

b) se i fatti sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente la istituzione del servizio nazionale della protezione civile.

Le stesse pene si applicano anche:

a) a chi abbandona rifiuti con lo scopo di bruciarli (*art. 255, D.Lgs. n. 152/2006*);

b) a chi effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (*art. 256, D.Lgs. n. 152/2006*).

I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato in questione, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui sopra e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato.

Se si bruciano **rifiuti vegetali provenienti da aree verdi**, come giardini, parchi e aree cimiteriali (*articolo 184, comma 2, lettera e), D. Lgs. n. 152/2006*) si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 255, del medesimo decreto, per l'abbandono di rifiuti.

E' questo, in sintesi, quanto stabilito dal nuovo articolo 256-bis del D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dall'art. 3 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante "*Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate*", e successivamente modificato dalla **legge di conversione n. 6 del 6 febbraio 2014** (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 8 febbraio 2014).

Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28k1w9g>

8. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – Indicazioni applicative anche dalla Regione Piemonte

Dopo la Regione Lombardia, la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Veneto, anche la Regione Piemonte, con la **circolare del Presidente della Giunta regionale 28 gennaio 2014, n. 1/AMB**, fornisce indicazioni - anche con interessanti grafici - sulla procedura di richiesta dell'AUA.

La Regione ricorda come l'autorizzazione sia obbligatoria anche nel caso di rinnovi di sola comunicazione riferiti ad attività di impresa soggette anche ad altri titoli autorizzativi.

Quanto alla possibilità per le Regioni di includere altri atti autorizzativi ambientali tra quelli racchiusi e sostituiti dal procedimento unico di AUA, oltre ai 7 già previsti dal D.P.R. n. 59/2013, la circolare precisa che la Giunta regionale si è mossa a livello legislativo per attuare questa possibilità prevista dalla norma nazionale.

Con la circolare è stata anche approvato il modello per la presentazione dell'**istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, da utilizzare nella regione Piemonte**.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Rifiuti – AUA**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=494>

9. Commercializzazione dell'olio d'oliva – Emanato il decreto attuativo del regolamento (UE) n. 299/2013 – Iscrizione obbligatoria al SIAN

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 8 febbraio 2014, il **decreto ministeriale 23 dicembre 2013**, recante disposizioni attuative delle specifiche prescrizioni regolamentari previste dal **regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013**, che modifica il precedente regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi di controllo ad essi attinenti.

Con il predetto regolamento n. 299/2013 vengono fornite direttive generali, applicabili a **partire dal 1° gennaio 2014**, in materia di controlli di conformità degli oli d'oliva posti in commercio e lotta alle frodi alimentari. Lo stesso regolamento prevede, inoltre, l'obbligo di tenuta dei **registri di entrata e di uscita** per ogni categoria di olio d'oliva ed olio di sansa, per tutte le persone e i gruppi di persone fisiche o giuridiche che detengono tali prodotti ai fini dell'esercizio della loro professione o a fini commerciali, dalla fase dell'estrazione al frantoio fino all'imbottigliamento incluso.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 7-bis di tale regolamento, l'art. 5 del decreto ministeriale stabilisce che chiunque produce, detiene o commercializza uno o più oli per qualsiasi scopo professionale o commerciale, è obbligato alla **tenuta di un registro per ogni**

stabilimento e/o deposito, esclusi i punti vendita e i depositi di soli oli confezionati, nel quale sono annotati relativi carichi e scarichi.

I registri dovranno essere **tenuti con modalità telematiche** nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), secondo le disposizioni stabilite dall'ICQRF (Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari), d'intesa con AGEA e contenute in appositi manuali pubblicati nel portale del SIAN.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto, gli operatori e i commercianti di olive, **devono iscriversi al SIAN** e costituire e aggiornare il fascicolo aziendale.

Si ricorda, che nelle more di pubblicazione del decreto ministeriale in questione, il Ministero delle Politiche Agricole aveva emanato **la circolare 20 dicembre 2013, Prot. N. 0007524**, e l'AGEA **la circolare 24 dicembre 2013, Prot. N. ACIU.2013.1110**, con le quali venivano definite le procedure di tenuta del "**registro provvisorio**".

Per scaricare il testo del decreto-ministeriale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28k2tq2>

10. Tutela dei consumatori - Approvato dal Governo uno schema di decreto legislativo

Il Consiglio n. 48 del 6 febbraio 2014 ha approvato, in via definitiva, uno schema di decreto legislativo, su cui sono stati acquisiti i prescritti pareri delle competenti commissioni parlamentari, per il **recepimento della direttiva 2011/83/UE del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori**.

A partire **dal 14 giugno 2014** - data dell'entrata in vigore della maggior parte delle disposizioni contenute nel decreto - sono previste maggiori informazioni precontrattuali per i consumatori in particolare nei contratti a distanza e negoziati al di fuori dei locali commerciali.

Il provvedimento intende consentire a ciascun consumatore di operare una scelta consapevole quando procede ad un acquisto e ai professionisti di poter operare in maniera più trasparente e funzionale sia nel mercato interno che in quello transfrontaliero.

Il recepimento della direttiva realizza la completa armonizzazione delle informazioni e il diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali e contribuirà a garantire un migliore funzionamento del mercato interno tra imprese e consumatori generando notevoli risparmi (in termini di oneri amministrativi) per le imprese che desiderano vendere a livello transfrontaliero con le stesse modalità di vendita nazionali, con le stesse condizioni contrattuali standard e gli stessi materiali informativi.

Il provvedimento, infine, favorirà le vendite on line, caratterizzate da un elevato potenziale di crescita.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=74714>

11. Nuovo Regolamento CONSOB sui procedimenti sanzionatori

La CONSOB, con **Delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 2014, ha adottato il nuovo **regolamento sui procedimenti sanzionatori**, modificando le norme esistenti allo scopo precipuo di razionalizzare ed accelerare l'iter procedimentale, informandolo a canoni di semplificazione, tempestività e pienezza dei diritti di difesa.

Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*), reca la disciplina generale del procedimento sanzionatorio della CONSOB in applicazione dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.

Dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento adottato con la citata delibera è abrogato il Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni.

Per scaricare il testo della Delibera con allegato il nuovo Regolamento clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.consob.it/main/documenti/bollettino2013/d18750.htm>

12. MEPA - Al via il servizio di supporto alla fatturazione elettronica per gli acquisti della P.A.

Nell'ambito delle iniziative del Governo finalizzate a migliorare i tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibile – a decorrere **dal 3 febbraio 2014** - il servizio di supporto alla fatturazione elettronica per **tutte le piccole e medie imprese (PMI) abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)**.

Il nuovo servizio, **gratuito per i fornitori della P.A. centrale**, è finalizzato alla promozione e alla diffusione della fatturazione elettronica nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenziali.

Il servizio fornisce un supporto operativo alle PMI per l'assolvimento degli obblighi di legge in tema di fatturazione elettronica e si inserisce nel quadro di una più ampia azione orientata alla digitalizzazione di tutte le fasi di esecuzione degli appalti pubblici.

Ricordiamo che l'articolo 1, commi 209-214, della L. n. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008), così come modificato dalla lettera *a*) del comma 13-*duodecies* dell'art. 10 del D.L. n. 201/2011, nel testo integrato dalla legge di conversione n. 214/2011, ha introdotto l'obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le Amministrazioni dello Stato **esclusivamente in forma elettronica**, demandando le disposizioni attuative a un apposito regolamento.

Questo regolamento, che è stato approvato con il **D.M. n. 55 del 3 aprile 2013** ed è entrato in vigore il 6 giugno scorso, ha stabilito che – trascorsa una prima fase di sperimentazione della durata di sei mesi – **a partire dal 6 giugno 2014** la fatturazione elettronica sarà **obbligatoria** nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed enti previdenziali, e **dal 6 giugno 2015** per tutte le restanti amministrazioni (con la sola eccezione di quelle locali, la cui disciplina è demandata ad uno decreto in corso di emanazione).

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2014/comunicato_0029.html

Per accedere al portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/>

13. EQUITALIA – Obbligo di esibizione su richiesta della cartella esattoriale – La Cassazione Civile ribadisce l'indirizzo espresso da alcune Commissioni Tributarie

Se il contribuente contesta di non aver mai ricevuto la cartella esattoriale, o comunque di averla ricevuta incompleta, **il concessionario non può produrre solo la ricevuta di ritorno della raccomandata ma deve esibire copia integrale della stessa**.

Ciò è quanto emerge da una recente pronuncia della Suprema Corte che, con **ordinanza 30 luglio 2013, n. 18252**, ha avuto modo di rispondere a una contestazione del contribuente il quale aveva impugnato una cartella esattoriale poiché notificata incompleta, in quanto priva di alcune pagine.

I giudici della Corte di Cassazione, dunque, hanno sancito “... *ciò che nella specie di causa si è verificato è che la società Concessionaria ha provveduto - in applicazione del menzionato art. 26 - a notificare la cartella di pagamento con invio diretto della raccomandata postale, la quale ultima (alla stregua di qualunque atto pubblico) fa fede esclusivamente delle circostanze che ivi sono attestate, tra le quali non figura certamente la*

certificazione circa l'integrità dell'atto che è contenuto nel plico e men che meno la certificazione della corrispondenza tra l'originale dell'atto e la copia notificata".

In pratica, secondo la Suprema Corte la ricevuta di ritorno prova solo il fatto che il contribuente abbia ricevuto un plico ma non assolutamente il suo contenuto.

D'altronde, l'obbligo di esibire la cartella viene espressamente previsto dall'art. 26, comma 4 del D.P.R. n. 602/1973, il quale prevede che *"il Concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione"*.

La predetta sentenza, dunque, conferma sostanzialmente l'indirizzo già espresso da alcune Commissioni Tributarie e in particolare dalla Commissione Tributaria Provinciale di Parma (si vedano le sentenze della CTP di Parma n. 15/07/10 e la n. 40/01/10), dove i giudici rilevano che *"Equitalia ... si riserva di produrre solo le relate di notifica e non le cartelle; tale comportamento risulta errato in quanto è noto che le relate, se non accompagnate dalle relative cartelle di pagamento non hanno alcun valore in quanto nulla dimostrano in merito alla spettanza di un credito tributario o meno"*.

(Fonte: *Altalex*)

14. Regione Toscana – Emanata una nuova disciplina delle “fattorie didattiche”

Per **“fattorie didattiche”** si intendono le attività didattiche ed educative rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e ad altre tipologie di soggetti interessati, svolte dalle imprese agricole.

Le imprese agricole singole e associate che intendono avviare l'attività di fattoria didattica sono soggette alla presentazione, per via telematica, della SCIA allo SUAP del Comune in cui si esercita l'attività stessa.

Per lo svolgimento delle attività di fattoria didattica è necessaria la presenza dell'imprenditore agricolo o di un suo coadiuvante familiare o di un collaboratore, in possesso di appositi requisiti fissati dal nuovo articolo 22-ter della L.R. n. 30/2003, introdotto dall'art. 6 della L.R. n. 4/2014.

Le fattorie didattiche utilizzano un logo identificativo approvato dalla competente struttura della Giunta regionale e denominato *“Rete delle fattorie didattiche della Toscana.”*

Il logo identificativo dovrà essere riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico della fattoria didattica, secondo limiti e modalità di utilizzo del logo definite da un apposito regolamento.

Chiunque svolge le attività di fattoria didattica senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Il Comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo.

Sono questi i punti salienti della **L.R. 21 gennaio 2014, n. 4** con la quale la Regione Toscana ha **dettato una nuova disciplina delle fattorie didattiche**, apportando modifiche alla L.R. n. 30/2003, il cui titolo originario *“Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”*, viene sostituito dal seguente: ***“Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana.”***

Per scaricare il testo della L.R. n. 4/2014 clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28k6qax>